



14631

10

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SEZIONE V CIVILE

Oggetto :Tributi

Imposte sui redditi e Iva  
-1998-2002

Art. 9 della legge n. 289  
del 2002

Composta dai signori magistrati:

Composta da:

Ernestino Luigi Bruschetta	-Presidente -	Oggetto
Filippo D'Aquino	- Consigliere -	R.G.N. 4399/2015
Paolo Catalozzi	-Consigliere-	Cron. 14631
Maria Giulia Putaturo	-Consigliere relatore -	cc 19/febbraio/2019
Donati Viscido di Nocera		
Dario Cavallari	-Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso iscritto al numero 4399 del ruolo generale dell'anno 2015,  
proposto

da

**Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,**  
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura  
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

*M*

4399  
2019

-ricorrente-

Contro

**Anheuser- Bush Inbev Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;**

-intimata-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4103/15/2014, depositata in data 23 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

**Rilevato che**

- con sentenza n. 4103/15/2014, depositata in data 23 luglio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, respingeva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, nei confronti di Anheuser- Bush Inbev Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza n. 223/44/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della suddetta società avverso il silenzio-rifiuto che l'Ufficio di Milano 5 aveva opposto alla domanda di rimborso della differenza di euro 64.897,20 asseritamente versata in eccesso in sede di adesione al condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, per gli anni 1998-2002, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;

- il giudice di appello in punto di fatto ha premesso che: 1) avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio di Milano 5 dell'Agenzia delle entrate in relazione alla istanza di rimborso della differenza asseritamente



versata in eccesso dalla Anheuser- Bush Inbev Italia s.p.a. in relazione al condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, per gli anni 1998-2002, ai fini imposte dirette e Iva, la contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Milano; 2) aveva controdedotto l'Agazia rilevando: a) la non rimborsabilità di eventuali somme versate in eccesso dalla contribuente, essendo l'adesione al condono ex art. 9 *cit.*, frutto, da un lato, di una scelta dell'interessato al fine di definire il rapporto tributario e, dall'altro, della rinuncia dell'erario a fare valere ulteriori pretese; b) la maturazione della decadenza per decorrenza del termine biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; c) la mancata prova del versamento in eccesso rispetto al dovuto; 3) la CTP di Milano, con sentenza n. 223/44/12, aveva accolto il ricorso; 4) avverso la sentenza della CTP, aveva proposto appello l'Agazia delle entrate ribadendo le medesime censure svolte in primo grado; 5) aveva resistito la società contribuente chiedendo la conferma della sentenza di prime cure;

- la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) nella specie, non era decorso il termine di decadenza applicabile di quarantotto mesi dalla data del versamento ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; 2) non ricorreva nella fattispecie alcuna delle ipotesi di non rimborsabilità della somma richiesta previste dal comma 15, dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002; 3) la somma di euro 64.897,20 versata dalla contribuente, con Mod. F24 del 20 luglio 2004, in eccesso (quale erronea duplicazione di versamento già effettuato il 21 giugno 2004), indicata nella sentenza di primo grado, non era né incerta né indeterminata;

- avverso la sentenza della CTR, l'Agazia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la società contribuente;

- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ., introdotti



dall'art. 1-*bis* del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, 197.

**Considerato che**

-con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, per avere la CTR ritenuto erroneamente rimborsabile alla contribuente la somma di euro 64.897,20 asseritamente versata in eccesso, in sede di condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, per gli anni 1998-2002, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, ancorché l'adesione al condono c.d. tombale estingua irrevocabilmente l'obbligazione tributaria, con preclusione di ogni eventuali pretesa di rimborso da parte del contribuente; ciò in quanto la *ratio* delle norme in materia di sanatorie fiscali è quella di favorire, da un lato, il ravvedimento del contribuente con una riduzione delle imposte dovute e, dall'altro, di garantire al Fisco la definizione del rapporto tributario;

- il motivo è infondato;

- premesso che "In tema di condono fiscale, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, anche nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacché il condono - determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminati - costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l'azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso (Cass., sez. 5, n. 4566 del 2015), vanno fatti salvi, in materia, i principi

generali in tema di indebito oggettivo allorquando siano versate dal contribuente, per errore, somme in eccesso rispetto ai parametri di legge; ne consegue l'enunciazione del seguente principio di diritto: *«in sede di adesione al condono ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, mentre non si fa luogo al rimborso degli importi versati che valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi, la somma non corrispondente ai parametri legislativi predeterminati versata per errore dal contribuente è da quest'ultimo ripetibile nell'ordinario termine prescrizione»*;

- nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi, avendo dato atto in motivazione che la somma versata dalla contribuente concretava non già un acconto ma una rata erroneamente duplicata e, dunque, rimborsabile;

-con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR disatteso l'eccezione dell'Ufficio di tardività ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 dell'istanza di rimborso del 2 agosto 2007 della contribuente, per decorrenza del termine biennale dalla data dei relativi versamenti (2003-2004); ciò in quanto, non poteva, ad avviso dell'Ufficio, farsi applicazione, nel caso di specie, del termine di quarantotto mesi di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non trattandosi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento ma bensì di versamento di una somma forfettaria cumulativa delle diverse imposte oggetto di definizione;

-il motivo è infondato;

-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale "Ai fini del rimborso di versamenti per imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è applicabile solo se tali versamenti non siano dovuti fin dall'origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo la quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione" (Cass. n. 3575 del 2010; n. 82 del 2014);

- la CTR ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, ritenendo applicabile, nella specie, il termine quadriennale di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e non già quello ex art. 21 comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

- in conclusione, il ricorso va rigettato;

-nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la società contribuente;

**P.Q.M.**

**La Corte** rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019

Il Presidente

*Luigi Berlusconi*

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
IL .....2.9. MAG. 2019.....



IL CANCELLIERE  
Marzela dr. Maroncelli

*Marzela*